



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

Prot. n. 0015060
Albo n. 385

N. 76 R.O.

Oggetto: Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Carpaneto Piacentino -

IL SINDACO

Premesso che con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 è stato emanato il vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria;

Dato atto che gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 – attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;

Visto l'art 79 del citato D.P.R. 10/09/1990, n. 285 concernente la cremazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 15/07/2003, n. 254;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400. VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

Richiamato il Capo XVII del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 84 del 26/09/1996 e s.m.;

Visto l'art. 12 della L.R. Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004, recante norme in materia di esumazioni ed estumulazioni;

Dato atto che con Deliberazione n. 687 del 22/05/2006 la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato il Regolamento Regionale n. 4 del 23/05/2006 in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione;

Ritenuto necessario regolare le operazioni cimiteriali, recependo anche tale normativa regionale, disciplinando in un unico provvedimento la materia secondo quanto di seguito enunciato;

Visto l'art. 50, c 4° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Che nel Comune di Carpaneto Piacentino, a far tempo dalla data della presente ordinanza le operazioni cimiteriali siano regolare come segue;

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni e la estumulazione eseguita d'ufficio alla scadenza della concessione a tempo o, su richiesta dai familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazione effettuate anticipatamente rispetto a tali date.
Vengono abrogate norme anteriori e in contrasto con la presente ordinanza.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile dei Servizi Cimiteriali provvede alla formazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei tempi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e delle sepolture in concessione a privati per le quali si opererà l'estumulazione ordinaria.

- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e di estumulazione ordinaria è stabilito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e reso noto da quest'ultimo, con congruo anticipo, con comunicazione da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso di ogni cimitero e, se necessario con altre forme adeguate di pubblicità.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto, con sospensione di almeno una settimana in occasione delle festività dei defunti.
 4. Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la redazione delle scadenze delle concessioni dell'anno successivo, da esporre all'albo pretorio e se possibile con avviso sulla lapide cimiteriale;
Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali.
 5. I feretri sono estumulati, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
 6. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazione al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetta di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90. E' consentita la cremazione delle ossa.
 7. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie e straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Il compito dell'incaricato è di stabilire:
 - a) se una salma è scheletrizzata e, in questo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
 - b) se si tratta di resti mortali non scheletrizzati.
 8. La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.U.S.L. è chiesta dai servizi cimiteriali laddove siano presenti situazioni peculiari per le quali il personale addetto alle operazioni, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

9. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 anni e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
10. Salvo che gli aventi titolo non ne richiedano la tumulazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
 - a) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

11. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere trasferiti in un altro tumulo;
- c) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente controcassa di zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse invece la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura igienico-sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno);
- d) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Qualora nei casi sopraindicati si debbano trasportare fuori dal cimitero resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di resti deve essere racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica, da togliere prima della successiva operazione cimiteriale di inumazione o cremazione. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

12. Il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) è così regolato:

- per le sepolture in campo di inumazione: scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione – o altro termine indicato con apposito avviso affisso alla lapide o cippo cimiteriale - ad indicare altra sistemazione dei resti dandone comunicazione scritta ai Servizi Cimiteriali, questi dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune ovvero dispongono la reinumazione ovvero la cremazione del resto mortale ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario/ossario comune;

- per le tumulazioni in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, i Servizi Cimiteriali, decorsi oltre 60 giorni dalla scadenza, dispongono la raccolta dei resti e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti scheletrizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione.

13. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore e del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

14. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione, purchè non siano nè tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

15. I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste :

- a) richiesta di cremazione da parte degli aventi titolo, sono cremati;
- b) richiesta di continuazione della tumulazione, permangono nel tumulo e possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa.

c) in considerazione della previsione di cui all'art. 2, comma 14, 2°cpv. del Regolamento Regionale in materia di Piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, che contempla espressamente la possibilità di tumulazione in un loculo, insieme al feretro ivi destinato ed a cassette per ossa e urne cinerarie anche di contenitori di resti mortali non scheletrizzati in relazione alla capienza della sepoltura, è pure ammessa la tumulazione del resto mortale non scheletrizzato, nel medesimo o in altro tumulo.

In tal caso il resto mortale, siano o meno presenti parti molli, dovrà essere trasferito, con l'osservanza delle cautele atte a prevenire rischi di natura igienico-sanitaria, dal feretro ad idoneo contenitore destinato ad accogliere il resto mortale. Si ritiene idoneo il contenitore qualora sia di misura sufficiente a contenere il resto mortale e presenti caratteristiche di impermeabilità e di resistenza atte a prevenire il verificarsi di possibili inconvenienti igienico-sanitari.

Nel caso di cui al presente punto viene prescritta l'aggiunta al resto di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa.

La esumazione successiva, per i casi di cui alle lettere b) e c), è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze;

d) richiesta di inumazione possono essere aggiunti sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze.

Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete – per quanto di competenza, al Responsabile del Servizio Cimiteriale e all' Ufficio Demografico-Stato Civile – la predisposizione delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla esumazione, alla cremazione di resti mortali.

TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI MORTALI, RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE

16. Gli aventi titolo (coniuge o parente più prossimo del defunto), previa verifica da parte degli stessi, della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre, le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltrechè in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, fermo restando la durata della concessione. Nel tumulo, in relazione alla capienza, è pure permessa, con le modalità sopradescritte, la collocazione di contenitori di resti mortali non scheletrizzati.

17. Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e deve esserne autorizzata la loro esecuzione.

18. L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria e di contenitori di resti mortali è presentata dall'avente titolo che compri tale sua qualità mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

19. Le operazioni materiali per la verifica della sufficiente capienza della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o eventuale gestore dei servizi medesimi.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- All'Albo Pretorio del Comune di Carpaneto P.no per la pubblicazione per 60 giorni consecutivi;
- Al Settore Demografico-Stato Civile per quanto di competenza;
- Al Settore Tecnico-LL.PP - Servizi Cimiteriali per quanto di competenza e per l'affissione alle porte d'ingresso dei cimiteri comunali.

IL SINDACO
Ing. Gianni Zanrei



Dalla Residenza Municipale, li 27 Ottobre 2008